



Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta

GIUNTA COMUNALE
COPIA DELIBERAZIONE

Numero 105 del 29-10-2024

Oggetto: PRESA D'ATTO E MANIFESTAZIONE DI COMUNE GRADIMENTO PER INCARICO LEGALE.

In data 29-10-2024 alle ore 17:20, nella sala delle adunanze del Comune di Pignataro Maggiore, la Giunta Comunale si è riunita nelle seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MAGLIOCCA GIORGIO	SINDACO	Assente
2	ROMAGNUOLO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
3	ADDUCE AMELIA	ASSESSORE	Presente
4	CUCCARO CESARE	ASSESSORE	Presente
5	RUSSO VIRGINIA	ASSESSORE	Presente

Presenti 4 Assenti 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA AMALIA SIENA

La seduta, convocata per le vie brevi, ai sensi degli artt. 20 e 22 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, ha raggiunto il numero legale all'ora sopra indicata.

Constatato, pertanto, il numero legale degli intervenuti il Vicesindaco VINCENZO ROMAGNUOLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione allegata;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 in calce al presente provvedimento;

A voti palesi favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

per le motivazioni di seguito riportate, che qui si intendono interamente richiamate e trascritte per formare parte integrante e sostanziale del presente atto

Di approvare la proposta di deliberazione allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita e distinta votazione con voto favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del Dlgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

IL VICESINDACO

Vista la nota ricevuta in data 29/10/2024, prot. n. 9883, con cui l'amministratore *Omissis* comunica che, in riferimento al procedimento penale a suo carico n. 1526/23 mod. 21, nomina quale legale di fiducia l'Avv. Mauro Iodice del foro di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo di deliberare il provvedimento di comune gradimento del legale, per i conseguenti effetti di Legge;

Considerato che l'art. 22 del DPR n. 347/1983, l'art. 67 del DPR n. 268/1987, l'art. 50 del DPR n. 333/1990 e l'art. 59 del CCNL del 16/11/2022 (che disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000) prevedono che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

Rilevato che tale disciplina, è stata ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli amministratori pubblici (cfr. ex multis, Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641; Cass. Civ. SS. UU. 9 marzo 2007, n. 5398; Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5786);

Visto l'art. 86 del D. Lgs. 267/2000 (come sostituito dall'articolo 7-bis, comma 1, del Decreto legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015) che testualmente recita:

“Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave”.

Acclarato che, a seguito dell'intervento normativo che ha definitivamente fissato il principio della rimborsabilità delle spese legali agli amministratori, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che nella materia del ristoro delle spese legali, in assenza di norme regolamentari ad hoc, le amministrazioni devono attenersi alle regole generali sull'esercizio delle potestà discrezionali pubbliche, mediante provvedimenti di rimborso, in adesione ai consueti canoni di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, così da evitare anche ogni possibile conflitto di interesse (cfr. sez. reg. contr. Campania n. 102/2019).

Che, pertanto, l'ente pubblico è chiamato a verificare che siano presenti tutti i presupposti previsti dalla norma per il riconoscimento del diritto al rimborso prima di assumersi l'onere delle spese legali:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.

Considerato che l'Amministrazione, ai sensi della succitata normativa e giurisprudenza, a seguito di un'attività di istruttoria svolta sulle istanze, ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge per l'assunzione in proprio delle spese legali, e più precisamente:

- a) che non appare sussistente *ex ante* una situazione di conflitto di interessi, fermo restando che, come precisato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul tema, l'accertamento del conflitto di interessi con l'Ente va compiuto necessariamente *ex post*, valutando nel caso concreto le conclusioni cui giunge l'autorità giudiziaria;
- b) che il procedimento penale si riferisce a fatti connessi all'espletamento della funzione pubblica e nell'esercizio dell'attività istituzionale esercitata;
- c) che l'assenza di dolo o colpa grave potrà essere valutata solo *ex post*, nella pronuncia da parte del giudice che accerti l'inesistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave negli atti posti in essere dall'amministratore;

Letti i chiarimenti del Ministero dell'Interno su una richiesta di parere in merito alla possibilità di procedere al rimborso di spese legali, avanzate da ex amministratori per la difesa in procedimenti penali, senza il preventivo accordo nella scelta del proprio legale di fiducia, secondo cui, in mancanza di una specifica previsione regolamentare al riguardo, ogni valutazione sulla questione relativa al rimborso delle spese legali, in assenza di un mancato accordo preventivo con l'ente sulla scelta del legale di fiducia, spetta esclusivamente all'autonomia decisionale ed alla responsabilità di ciascun ente

locale;

Visto che il Ministero rappresenta che in passato, in assenza di una specifica normativa in materia, la giurisprudenza aveva chiarito che l'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, secondo un modello procedimentale analogo a quello regolato dall'art. 44 del R.D. n. 1611/1933, relativo all'assunzione a carico dello Stato della difesa dei pubblici dipendenti per fatti e cause di servizio, rimetteva alla valutazione discrezionale "ex ante" dell'ente locale la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, per cui non era in alcun modo riconducibile al contenuto precettivo della citata norma la pretesa di ottenere il rimborso delle spese del patrocinio legale a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale della nomina del proprio difensore;

Ritenuto che, seppure l'art. 86 del D. Lgs. 267/2000 non prescrive la preventiva scelta di un "legale di comune gradimento", questa appare del tutto coerente con le finalità della norma in quanto gli interessi del soggetto indagato, tutelati dal legale incaricato, coinvolgono anche quelli dell'ente di appartenenza, (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2007, n.552);

Preso atto che l'amministratore ha comunicato all'Ente il nome del proprio legale di fiducia, chiedendo nel contempo all'amministrazione di deliberare il provvedimento di comune gradimento del legale, per i conseguenti effetti di Legge;

Dato atto che il nominativo del legale di fiducia dell'amministratore risulta essere di gradimento anche all'amministrazione comunale;

Ritenuto, in assenza di conflitto di interessi *ex ante*, prendere atto dell'incarico conferito all'Avvocato Mauro Iodice del foro di Santa Maria Capua Vetere da parte dell'amministratore nel procedimento penale a suo carico n. 1526/23 mod. 21;

Vista la Legge n. 241/1990, recante le nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il D. Lgs. 165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000,

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto ed esprimere il proprio gradimento, ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 16/11/2022, applicabile per analogia, alla nomina dell'Avv. Mauro Iodice del foro di Santa Maria Capua Vetere quale legale di fiducia nella difesa dell'amministratore Omissis nel procedimento penale a suo carico n. 1526/23 mod. 21;

Di dare atto che il rimborso delle spese legali avverrà con successiva delibera, verificata ed accertata la sussistenza dei requisiti prescritti dalla norma di cui all'art. 86 – comma 5 – D. Lgs. 267/2000 e l'applicazione dei limiti tariffari nella stessa previsti;

Di dare atto che non si provvede ad anticipare somme a titolo di spese legali in quanto sarà possibile constatare l'esclusione di un conflitto di interesse tra l'Amministrazione comunale e l'amministratore richiedente il patrocinio, solo sulla base del contenuto del provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento che ha coinvolto lo stesso;

Di dare atto che, verificate ed accertate le condizioni di cui sopra, si provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa in un momento successivo, con separato provvedimento, non appena il legale dell'amministratore presenterà regolare parcella;

Di trasmettere la presente deliberazione all'interessato, affinché la trasmetta al proprio legale per la presa d'atto ed accettazione del suo contenuto;

Di affidare ai competenti uffici comunali ed al Responsabile del Settore interessato l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione;

Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente all'Albo Pretorio on line del Comune;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. VINCENZO ROMAGNUOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA AMALIA SIENA

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

che la presente DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.08.00, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 30-10-2024

Pignataro Maggiore li 30-10-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA AMALIA SIENA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Pignataro Maggiore li 30-10-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA AMALIA SIENA

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000.

Pignataro Maggiore li 30-10-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA AMALIA SIENA